

69

CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 1861.

Proposta di Legge presentata nella tornata del 18. Maggio 1861.
dal Ministro Della Guerra

OGGETTO
*Ocupazione temporanea di case appartenenti
a corporazioni religiose*

Commissione nominata dagli Uffici per l'esame della medesima

Ufficio 1°

) 2°

) 3°

) 4°

) 5°

) 6°

) 7°

) 8°

) 9°

Relatore Caprido

Adottata nella tornata del 3. Luglio 1861.
U. Dile

SESSIONE 1861

Nº 69-B

CAMERA DEI DEPUTATI

PROGETTO DI LEGGE

MODIFICATO DAL SENATO DEL REGNO

e presentato alla Camera dal ministro della guerra

(DELLA ROVERE)

nella tornata del 12 dicembre 1861

Occupazione temporanea di case appartenenti a corporazioni religiose.

SIGNORI,

Il progetto per l'occupazione temporanea di case appartenenti a corporazioni religiose per servizio dello Stato che il ministro della guerra presentava a questa Camera nel primo periodo della corrente Sessione, e che dalla medesima veniva approvato con alcune modificazioni assentite dal Ministero in seduta dell' 5 luglio scorso , subì ancora recentemente nel Senato alcune lievi aggiunte , le quali tendono essenzialmente a definire in modo più preciso il carattere temporario della misura straordinaria che il Governo invocava dal Parlamento , e a garantire le corporazioni istesse da qualunque danno materiale possa avvenirne dalla momentanea cessione dell'uso di loro proprietà .

L'intenzione del Governo nel presentare fin da principio questa legge essendo unicamente di poter far fronte alle esigenze straordinarie in cui versano i servizi tutti governativi per assoluta deficienza di locali demaniali , egli è chiaro che il Ministero non poteva dimostrarsi contrario a qualunque disposizione potesse sembrare più valida a concretare nella legge stessa questo concetto ; per altra parte la durata di tre anni fissata alla occupazione dei conventi , mentre si ritiene fin d'ora sufficiente allo scopo , poichè in tale tratto di tempo tutte le amministrazioni potranno avvisare in modo permanente ai loro bisogni , ed anche entrare in quello stato nor-

(69-B)

male che permette talvolta di ritrarre maggior utile dalle esistenti risorse, non toglie poi che il Parlamento possa prostrarla prima della sua scadenza, se per avventura le circostanze rendessero necessaria la misura. Quindi il Ministero non rinvia realmente inconveniente alcuno nell'aggiunta fatta dal Senato coll'articolo 2°.

Il riferente crede anche accettabile la disposizione introdotta coll'articolo 5°; poichè, esonerando le corporazioni religiose dalle spese di contribuzione e di riparazione che gravitano sui fabbricati per tutto il tempo in cui rimangono occupati nei servizi del Governo, e concedendo loro in indennità il solo importo dei proventi ch'esse ritiravano realmente dai locali di cui vengono private, si toglie alla misura ogni carattere di un danno reale per i religiosi.

Il Governo si affida quindi che, anche per il loro carattere intrinseco, le aggiunte fatte dal Senato al progetto di legge approvato dai deputati saranno favorevolmente accolte dalla Camera, e la legge potrà così avere il suo effetto.

Ma, indipendentemente da ciò, si presenta ancora qui un'altra considerazione, la quale deve avere un'influenza grandissima nel giudicato della Camera, ed è l'urgenza in cui trovasi il Governo di servirsi della facoltà che invoca, urgenza che non ammette oggimai più dilazione alcuna; poichè, se finora le truppe poterono essere mediocremente ricoverate, utilizzando tutti i locali disponibili, e ricorrendo anche a privati affittamenti, ogni risorsa è venuta meno al momento, e coll'arrivo delle nuove leve si verserebbe assolutamente nell'impossibilità di alloggiarle come si conviene nella stagione che corre.

Il riferente si ripromette quindi che la Camera vorrà approvare il progetto di legge quale venne modificato dal Senato ed ha l'onore di presentare alla sua disamina.

PROGETTO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA

nella tornata del 28 novembre 1861

PROGETTO DI LEGGE

MODIFICATO DAL SENATO DEL REGNO

nella tornata del 10 dicembre 1861

Articolo unico.

È fatta facoltà al Governo di occupare, per decreto reale, le case delle corporazioni religiose in ciascuna provincia del regno, quando e sino a che lo richieggā il bisogno del pubblico servizio si militare, che civile.

Il Governo provvederà alle esigenze del culto, alla conservazione degli oggetti d'arte, ed al concentramento dei membri delle corporazioni medesime o in parte delle case stesse occupate, o in altre case dei rispettivi loro ordini.

Art. 1.

È fatta facoltà al Governo di occupare, per decreto reale, le case delle corporazioni religiose in ciascuna provincia del regno, quando e sino a che lo richieggā il bisogno del pubblico servizio si militare, che civile.

Il Governo provvederà alle esigenze del culto, alla conservazione d'oggetti d'arte ed al concentramento dei membri delle corporazioni medesime o in parte delle case stesse occupate, od in altre case dei rispettivi loro ordini.

Art. 2.

La facoltà concessa al Governo nell'articolo precedente e le occupazioni che saranno ordinate in forza di essa non dureranno oltre il termine di tre anni.

Art. 3.

Durante l'occupazione, saranno a carico del Governo le contribuzioni e le spese di riparazioni relative ai locali occupati, non che una indennità per la privazione dei proventi che realmente si ritraessero per i medesimi locali a titolo di pigione od altro simile.

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei deputati

CONTI, RICCIARDI, CAPRIOLI, FARINI, MICELI, BRIGNONE,
PEPOLI CARLO, LUZI, BELEGARI LUIGI

sul progetto di legge modificato dal Senato e ripresentato alla Camera
dal ministro della guerra

nella tornata del 12 dicembre 1861

Occupazione temporanea di case appartenenti a corporazioni religiose

Tornata del 16 dicembre 1861

SIGNORI,

La vostra Giunta, anche perchè compresa dal pensiero della urgente necessità in cui versa il Governo di provvedere con efficacia alle indeclinabili esigenze di non pochi servizi pubblici, convenne unanime nella determinazione di proporvi lo accoglimento di questo disegno di legge, quale ne venne rimandato dall'altro ramo del Parlamento.

Per verità le due modificazioni che furono introdotte al primitivo progetto per mezzo di due nuovi articoli, a nostro credere, non contraddicono per niente agli intendimenti per i quali veniva chiesta e concessa la straordinaria facoltà di occupare provvisoriamente le case delle corporazioni religiose.

Non poteva certamente essere in animo né del Governo, né della Camera, di estendere la chiesta facoltà all'occupazione di locali da cui traesse la corporazione religiosa *reali proventi*, senza che questi *reali proventi* venissero rappresentati o mantenuti alla corporazione cui consimili locali appartenevano.

(69-c)

Quando si accennava e si accenna a *case di corporazioni religiose*, teniamo per fermo che non si volesse, nè si potesse accennare ad altre case fuor quelle che servono all'abitazione di esse corporazioni, che non producono proventi di sorta, che sono di capacità eccedente i bisogni della corporazione, ovvero che non sono indispensabili all'abitazione a cui servivano.

Ond'è che l'aggiunto articolo terzo, a nostro credere, non modifica per niente i manifesti propositi del primitivo progetto, e così vuol essere accolto senza esitanza alcuna.

Più grave, non v'ha dubbio, è la modificazione introdotta coll'articolo secondo, per mezzo del quale si limita espressamente la straordinaria facoltà di occupazione al brevissimo termine di anni tre. Ma, oltrechè dichiara il Governo che questo termine di tre anni assai probabilmente può bastare per porre in grado tutte le amministrazioni di provvedere in guisa da far cessare la necessità della provvisoria occupazione di esse case religiose, è pure ad avvertire che, quando andasse per avventura errato il Governo in questa sua previsione, sarebbe pur sempre facile il modo di provvedere all'avvenire, chiedendo al Parlamento, scaduto il triennio, un nuovo termine per durare nella occupazione provvisoria, se pure e sino a che ne duri la imperiosa necessità.

Dirimpetto a queste brevi considerazioni si lusinga la vostra Giunta vorrete accogliere la sua proposta, e vi farete così a sanzionare del vostro voto questo progetto di legge, per mettere finalmente in grado il Governo di far fronte, senza altro indugio, alle esigenze straordinarie in cui versano i servizi governativi per assoluta deficienza di locali demaniali.

11

~~PROGETTO DEL MINISTERO~~

~~PROGETTO DELLA COMMISSIONE~~

Art. 1.

È fatta facoltà al Governo di occupare, per decreto reale, le case delle corporazioni religiose in ciascuna provincia del regno, quando e sino a che lo richieggia il bisogno del pubblico servizio si militare, che civile.

Il Governo provvederà alle esigenze del culto, alla conservazione d'oggetti d'arte ed al concentramento dei membri delle corporazioni medesime o in parte delle case stesse occupate, od in altre case dei rispettivi loro ordini.

Art. 2.

La facoltà concessa al Governo nell'articolo precedente e le occupazioni che saranno ordinate in forza di essa non dureranno oltre il termine di tre anni.

Art. 3.

Durante l'occupazione saranno a carico del Governo le contribuzioni e le spese di riparazioni relative ai locali occupati, non che una indennità per la privazione dei proventi che realmente si ritraessero per i medesimi locali a titolo di pigione od altro simile.

Art. 1.

Identico al qui contro.

Art. 2.

Identico al qui contro.

Art. 3.

Identico al qui contro.

Apparso nella Gazzetta del 19 Dicembre 1861.

S. M. S.

Signori

La Nostra Giunta, anche perchè compresa dal governo della urgente
necessità in cui versa il Governo, di provvedere con efficacia, alle
indubbiamente esigute di suoi pochi servizi pubblici, come sono oramai
nelle determinazioni di preparare l'augmento di questo dirige di
legge, quale ha venir disendato dall'alto seno del Parlamento.

Per verità le due modifichej che furono introdotte al primitivo
progetto per mezzo di due nuovi articoli, « a nostro credere », non
~~contraddicono~~ contraddicono per niente agli intendimenti per i quali
facevano a chiedere la straordinaria facoltà d'occupare giornalmente
le case delle Corporazioni religiose.

Non poteva certamente essere in animo né del Governo, né della
Camera, d'estendere le dirette d'occupazione all'occupazione
di locali da cui nasce la Corporazione religiosa, reale proventi, sussa che
questi reali proventi venissero rappresentati o mantenuti alla corpo-
razione cui confinanti locali appartenessero.

Quando si accennava e si accenna a casa di corporazioni religiose,
teneva per fermo che non si volesse né si potesse accennare ad
altri casi fuor quelle che servono all'abitazione d'esse Corporazioni,
che non producono proventi d' sorta; che sono d' capacità evidentemente
d' biaggio d' essa Corporazione, ovvero che non sono indispensabili all'
abitazione a cui serviscono; - nond' è che l'aggiunto art. 3º, a
nostro credere, non modifica per niente i manifesti propositi del
primitivo progetto, e ciò, non esser accolta nega estrema alcuna.

Più grave, non s'ha dubbio, è la modifica jone introdotta
all'art. 2º, per mezzo del quale si limita espressamente la
straordinaria facoltà d'occupazione al benfatto tenore d' anima,

- Ma, altresì d'obbligo il Governo che questo tenore d' anima
essa probabilmente, può bastare pur pure in grado tutto lo accennato
giorni, di provvedere in guisa da far esporre la negligenza della
procuroria capopagione d'esse case religiose, e pure ad avvertire
che, quando andafar pur avvenuta crisi al Governo in questa
sua funzione, sarebbe pur sempre facile il modo di provvedere
all'avvenire, chiedendo al Parlamento, seduto il trionfo, un

nuovo trattato per durare nella loro occupazione provvisoria, appena
e sino a che "duri la impresa vengosta".

Sarà questo o questo bene' confiducioso' a' dunque la nostra
Gente, vorrete accogliere la sua proposta, e se farete così' o
suspender del vostro voto questo progetto d' legge, per metter
finalmente in grado il Governo di far fronte, sug'altro indirizzo
alle esigenze straordinarie in cui verfano i propri governatori
per agiutare defruggere di locali democraziali.

W b g c

Rivini - Corte Ricciardi,
Caputo, Turini, Miceli, Brignone,
Cipolla Carlo, Daji, Melogni Luigi

Tratta il 16. Octobre 1961.

Ministero della Guerra

RELAZIONE

Corino, addi 12. Giugno 1861.

Alla Camera dei Deputati

Divisione Pavia Genio e Stato Maggi

Sezione Materiale

N^o.

Oggetto

Progetto di legge per l'occupazione
momentanea di case appartenenti a
Corporazioni religiose per servizio dello
Stato

*I*l progetto per l'occupazione
momentanea di case appartenenti a
Corporazioni religiose per servizio dello
Stato che il Ministro della Guerra
presentava a questa Camera nel primo
periodo della corrente sessione e che
dalla medesima veniva approvato con alcune
modificazioni assentate dal Ministero in
seduta del 3. Giugno 5.^o subì ancora reu-
temente nel Senato alcune modifiche
aggiunte le quali tendono essenzialmente
a definire in modo più preciso il carattere
temporaneo della misura straordinaria
che il Governo invoca dal Parlamento,
e a garantire le Corporazioni istesse da
qualunque danno materiale possa avvenire
dalla momentanea cessione dell'uso di loro
proprietà.

L'intenzione del Governo nel
presentare fin da principio questa legge

D

spendo unicamente di poter far fronte
alle esigenze Straordinarie in cui versano
i servizi tutti governativi per apolita
Officina di locali Demaniali, egli è
chiaro che il Ministero non poteva rimanere
stavisi contrario a qualunque disposizione
potesse sembrare più valida a concretare
nella legge stessa questo concetto; per altra
parte la durata di tre anni fissata alla
occupazione dei Conventi mentre si ritiene
fin d'ora sufficiente allo scopo poiché in
tale tratto di tempo tutte le Amministrazioni
potranno avvisare in modo permanente
ai loro bisogni e anche entrare in quello
stato normale che permette talvolta di
ritrarre maggior utile delle esistenti risorse
non toglie poi che il Parlamento proponga
protostituta prima della sua seduta se
per avvertire le circoscrizioni rendessero necessaria
la misura. Quindi il Ministero non
avrà realmente inconveniente alcuno
nell'aggiunta fatta dal Senato coll'art. 2.

Il Riferente vede anche inopportuno
la disposizione introdotta coll'art. 3º poiché
esonerando le Corporazioni religiose dalle
spese di contribuzione e di riparazione che
gravitano sui fabbricati per tutto il tempo in-



ui rimangono occupati nei servizi del
Governo e concedendo loro in indennità il
solo importo dei proventi che fosse ritira-
vano realmente dai locali di cui vengono
privati, di togliere alla misura ogni caute-
lare di un danno reale per i Religiosi.

Il Governo si affida quindi che
anche per il suo carattere intrinseco le
aggiunte fatte dal Senato al progetto di
legge approvata dai Deputati saranno
favorevolmente accolte dalla Camera e la
legge potrà così avere il suo effetto.

Ma indipendentemente da ciò si
presenta ancora qui un'altra considerazione
la quale deve avere un'influenza grandissima
nel giudizio della Camera ed è l'urgenza
in cui trovasi il Governo di servire della
fuscolta che invoca, urgenza che non ammet-
te oggi mai più dilazione alcuna, poiché
se finora le truppe poterono opporre assai
maluccamente riconosciute utilizzando tutti
i locali disponibili e ricorrendo anche a
privati affittamenti, ogni risorsa è venuta
meno al momento e coll'arrivo delle
nuove leve di verserebbe assolutamente
nell'impossibilità di allezzarle come
si conviene nella stagione che corre.

Il Referente si ripromette quindi



che la Camera vorrà approvare il progetto di legge quale venne modificato dal Senato ed ha l'incarico di presentare alla sua Disamina.

M. Minervini

F. D'Elia Romano

N^o 69 B.

Progetto di legge modificato dal Senato
approvato dalla Camera alla quale si deve
presentare dal Ministro alla quarta settimana
di Novembre

Ocupazione temporanea di case
appartenenti a corporazioni religiose

Stampato al 12. dicembre 1866.

Ocupazione temporanea d'case
appartenenti a corporazioni religiose

Signori:

Gentamente non versiamo in condizioni nominate;
sono le condizioni d'una ragione cui insomma
il grave impegno d'costituzionali, e più ancora,
il supremo officio d'compiersi; - Oltreché,
non torcia d'illudereci "non vuol offeso
e' preto, la riva lette del ~~baer~~ ^{ne} ~~qui~~ campo
di sostenersi, perché le interessate presenze
della guelta del fiume, non tardano le generose
aspirazioni verso quella che dove sarebbe una
manifestazione.

Colleto delle singolari esigenze d'ogni
istituzione, e nel proposito d'procedere al
più urgente ed al più impenoso di bisogni
perme, pertanto, al Governo d'non misurare
domanda inopportuna od exorbitante, facendosi
a decidere che, per il tempo in cui durano
le straordinarie circostanze, venisse fatto l'atto
a lui d'avatarsi d'alzare case occupate
da Corporazioni religiose; - e ciò, per alleggerire
prontamente la mitiga situazione, la' dove non
avrebbe facile modo di rimediare, per essa
altro conveniente ricorrere.

La Vostra Commissione esecutiva non solo, a
queste richieste, cui pur troppi riguardi, già
dicono giusta, e legale, ma credono pure
stretto dover suo d'andare anche per' altri, -
credono d' dover estendere la stessa facoltà
d'occupazione corporazioni ad ogni caso di
aquele pubbliche bisogne.

Invertiva la Commissione da, per la salute
e la fortuna del Paese, non basta d'pronunciare
ad opporre "quando occorre" "officiale resi-
tanza contro le violenze delle armi; non
vuol", non eguale tolleranza, cercare validi
risparmi contro le insidie d'ogni maniera,
con cui si adopera a trarre vantaggio dalla
sempre credula ignoranza, per contrattare un
qualsiasi progresso, e tornare alle vergognose
del passato. - Considerati quei non si
imbattono nelle armi, ma col' istruzione,
e pur con, non n' provvede volte ciascuna,
ma ciascuna scuola.

L'anno scorso

Nessuno ignora, come io più di uno delle nostre Province, la popolare estinzione andata negli ultimi mesi dello Stato, nella provine quella qualcuni ragion di prevedere, convegno non autorizzato da individuale bisogni, e di qualche ragione di utilità.

Ma n'ha di ignoti, come ora, a queste le intendevo condizione di cose, mai si potrebbe recare pronto ad efficace riparo, se pure per l'esercizio del pubblico insegnamento, non si usino istituto i nuovi edifici che valdranno qui, e troppo comode abitazioni di ogni maniera di corporazioni dell'isola.

Per più di una Provincia non esistono assolutamente altri capelli edifici fuori di questi; - onde non resta che d'avalorarli istituto di loro, avendo di mettere il pensiero a convivere pacatamente ad inequivocabile necessità, e di soddisfare senza indugia al principio dovere dei insegnanti ad questo Governo cui stanno a cuore i diritti e la fortuna dei Governati. Certamente la scelta non può essere dubbia.

E come per la pubblica istruzione, così' vuol essere per altri pubblici bisogni; Ora, già che, nei giudici generali, la summa gravità degli pubblici dibattimenti e dei giudici fatti, necessariamente, e spontaneamente, ad attendere ad ogni parte dello Stato, è manifesta che non potrebbero tollerare l'ostacolo della mancanza, per arretrarne della mancanza, a un adatto locali, qualora lo si possa superare, occupando intutto od in parte l'edificio di un convento, temporaneamente sino a che non abbiano potuto procedere in altro modo, e senza troppo tempo, intanto, a allegare ai Conventuali, altri conveniente allungamento.

Sarà grande sia grande il rispetto che mi vogliono usare, al possesso di loro dei prescelti la vita contemplativa, non è per certo, etc. questo proposito e questo sentimento si preme spingere tanto' oltre

potranno bensì essere necessarie alle Stati, ma che tuttavia
cessano di esserlo "e confrarsi non possono
andar molto" appena sono raggiunte le
nuove condizioni dello Stato, e sia fatta
piena ragione alle opinioni sue estremiste.

E sempre a ritenersi che un trattato d'esplo-
sione alcuno, ma di soltanto, di procedere ad un
temporaneo conveniente, ovvero d'occupare
quello che si risulta manifestamente superfluo,
per limitare l'esercizio del possesso affidato
per giorni dell'edificio che pur basta a tutti:
bisogna del tutto.

- E' a ritenersi ancora, che questo limite non
si impone già indipendentemente, ma solo per
il tempo che durano le urgenti e imperiose
esigenze dello Stato, e non a suo comodo.
modo d' procedersi attualmente.

ma potrebbero ragionevolmente dalle
Organizzazioni religiose contrastare ~~all' Stato~~,
cioè all' governo, ogni forma indipendenza allo
Stato, ~~ad~~ che loro non vuole, in modo quel-
che, più difesa gravosa?

Si si dice che, a sfuggire anche l'affariaggio
di un ventitango, convenga meglio d'appigliarsi
piuttosto al negozi dell'espropriazione forzata,
risolvere quello che viene dalla legge indicata
e che esclude ogni possibilità di richiesta
di imposte superiori.

Pertù l'espropriazione forzata, dunque il
governo non intende per niente d'attribuirsi la
proprietà di qualsiasi cosa religiosa, ma invece
si propone unicamente d'occupare qualche
"uovo accanto" appena temporaneamente, e non a quando da-
rino le straordinarie necessità che lo stringono
da ogni parte?

E come, altresì, accingersi ai lunghi incum-
benti indipensabili per una espropriazione
forzata, quando trattasi d'ovviare ad urgenti
simili bisogni, e quando, anche il breve indugio
può condurre a gravi e pesanti conseguenze?

Del resto la pubblica finanza deve sostenere
ben altri pesi e s'addifesa a ben altro ^{impeccabile}
mezzo, perché non avvera assunere la grave spesa
per l'acquisto di tutti i locali, che, oggi,

= non solo nell'accordare un buon aiuto

offrono buoni mezzi necessari allo Stato, ma che le
cessano di esserlo "e confrarsi", non puoss
audar molto .. appena siano rassettate le
nuove condizioni dello Stato, e sia fatta
piena ragione alle spese sue esigute.

Finora queste le principali considerazioni
che condussero la Commissione a convivere
unanime, nella estendere la facoltà di est-
dal Governo, sostituendo alle pose deleghe
scritte d'legge " ove lo richiedga il bisogno del militare servizio ", la frase
più ampia " ove lo richiedga il bisogno del pubblico servizio o militare o civile "

Ora ne resta d' rendere conto d' altre
poker accoppiate. - Lo faremo con
brevissime parole, puri cali sicuri d' esse-
tore alla battaglia del progetto ministeriale,
di molti dei le consigliano, non percor-
sare d'uso di dimostrazioni,

Infatti.

1. P. aggiungono le parole : per decreti reali,
perciò farsi ben chiarito che, ad esercitare
l'autorità la facoltà d'occupazione, non
sarebbe mai bastato un solo decreto del
ministro, né la volontà d' un suo Subalterno
- La necessità del decreti reali, salì a qualche
uogliere quarantotto per coloro cui tocca
di tollerar l'occupazione, rende anche più
inevitable e più efficace la risponso-
bilità del ministro, allorché si giri d'
queste facoltà, che solo gli si accorda per
providere ad urgenti esigenze d'pub-
blici servizi

2. Soprattutto per le parole: tempo
raramente, perciò parve inopportuno a
superficie affatto; - D'altri tiene nella
legge formalmente dichiarato che non si
puonda all'occupazione, se non quando
lo richiedga il bisogno del pubblico ser-
vizio, rimane, s' un'altra aggiunta,

bastevolmente avvertito, che essendo il ⁴
bisogno del pubblico servizio, abbia immediatamente o ripreso l'occupazione, e non
abbia questa ad essere appena temporanea.

3. Aggiungereansi inoltre le parole: alle
consegnazioni degli oggetti d'arte, perché
pare che fra gli obblighi del Governo, fosse
bene d'esprimere diariamente questo preciso
di «non ogni settantadue», perché, a causa
dell'accostatissima temporanea occupazione,
non assicura che vadano questi a perdita
quei «monumenti», e quei sublimi esempli d'
arte, che trovansi in più d'una casella
corporazione religiosa, e i quali, per mostri interi,
e ad argomento d'ogni civiltà, risultino
a noi, più che ad ogni altro, d'importanza
alla pubblica curiosità, e di trasmettere
elle post erit i' ualitate.

Non è da taceri finalmente come venisse
proposta alla nostra Camera prima di limitare
la facoltà del Governo alla sola occupazione
delle case di Corporazioni religiose massoniche.
- Pareva al proponente che non convivesse
esporre troppo facilmente a d'ogni, ed a
tutte riguardi le Corporazioni femminili,
per le quali, i' regard non sono mai troppi;
- In ogni modo, «aggiungervi» non po-
trebbe mai, costantemente, tollerare; che, dalle
forze - le stesse appese una parte del convento alla
corporazione religiosa, si designasse ^{poi} l'altra
ad uso d' Cassina.

La nostra Giunta non accolse la proposta
di mettere le case delle Corporazioni femmi-
nili; perché non sapeva persuaderci che
si avesse ad attribuire tal e tante potestà
buona alla condizione del caso, da avver-
sarie che soffrisse imperiale danno, ovvero
cose grave pericolose, la pubblica cosa,
perché quelle corporazioni durassero quistamente
a possedere quello d'essi potessero essere
temporaneamente privati senza scuspa di
sotta alcuna.

X per il pubblico istituto

8.

farò inviare un'acquisto la Giunta ^{voto} nel Consiglio
che darebbe ragione a questi e fondati li
diciam; e voler avvalendosi a parte del
Consiglio per uso d'Casino, si cercherà d'
asugnare l'altra parte delle Corporazioni facenti
- Non credette tuttavia la Giunta d'aver
riconosciuto le possibilità di questo fatto con
una espressa disposizione di legge; giacché
confida troppo nel senso, e nelle goodwings
del Governo, per non andare sicura che non
si voglia mai fare delle stesse cose, unirà così
tutte, ed un Consiglio d'Corporazioni facen-
ti uniti. - Due avvergasi al Governo
di dover occupare una parte d'infinito
cale, per uso d'Casino, certamente per
provvedere all'abitazione delle Corporazioni
un vorrà mai appigliarsi ad altri mezzi
fuer quello del concentramento in altro
Consiglio d'corporazioni facenti uniti.

Le qui' finisce il nostro compito; -
Prima ora, a Noi, accogliendo le nostre
proposte, d'approvare questo progetto
di legge, che ^{per} racchiude interesse d'~~grande~~
~~grande~~ importanza, e provvede a grandi ed urgenti
bisogni.

Art. unico

E' fatta facoltà al Governo d'occupare, per
deciso reale, le case delle Corporazioni religiose
in casina, Provincia del Regno, ove lo stesso
dirigga il Circolo del pubblico servizio, e
militare che cirle, ~~o~~ ~~o~~ ~~o~~ ~~o~~

Il Governo provvederà alle esigenze del tutto, alla conservazione
degli oggetti d'arte, e al concentramento
dei membri delle Corporazioni medesime,
o in parte delle stesse case stessa occupate,
e in altre case dei rispettivi loro ordini.

236

W^o Vg A

Relazione della Convalescenza composta
ai Signori Conti Nicciardi Caprioli,
Sarri, Micali Brigandì,
Caprotti Carlo, Luigi, Melogni Luigi

Fornata del 26. Agosto 1866

Ministero della Guerra

Corino, addì 14. Maggio. 1861

RELAZIONE

al Parlamento

Signori Deputati

Divisione Genio e P.Maggi

sezione Materiale

N^o. 1.

Oggetto

Occupazione temporanea
di case appartenenti a
Corporazioni religiose

B. B.

maravigliosi fatti di valore
di prudenza compiuti sotto i nostri
occhi, e lo stato generale politico d'Europa,
onde s'avvaloril concetto che le grandi
questioni tuttora pendenti non possono
avere uno svolgimento immediato,
consentono che si ubbidisca alla necessità
finanziaria di mettere l'arbitro per le
paghe sul piede completo di pace; di
guisa che, sennato con tale provvedimento
una de più gravi dispendii, non sorga
ragione di chiamare il paese con nuovi
carichi a nuovi sacrifici.

Ora siffatto partito si adotti,
nasce il bisogno di riunghiere le truppe
in caserme, o tutto almeno in locali
appropriati i quali offrano tutte le
condizioni richieste dalle ragioni

igieniche e dalle molteplici esigenze del servizio, poiché in caso d'occhio se le truppe non venissero regolarmente accerchiata i vigenti Regolamenti non consentirebbero di trattarle sul piede di pace e ottenerne il beneficio economico che si intende di raggiungere.

Al tempo stesso considerazioni politiche, di cui non ouvre avvertire né l'origine, né l'importanza, consigliano di tener riunito un buon nerbo di truppe lungo la sponda destra del Po nelle Province dell'Emilia; ed altre considerazioni militari non meno gravi impongono di tener da per tutto le truppe, quanto è possibile raccolte in corpi abbastanza ragguardevoli, affinché si conservino severamente disciplinate, e quelle di nuova leva possano progredire rapidamente in ogni parte della loro istruzione.

Ora in quasi tutte le provincie del Regno c'è assoluta penuria di fabbricati acciorni a Caserme, e perciò le truppe si dovettero sparpagliare in più Comuni, ove tengono alloggi al tutto disadatti, insalubri, indumenti, sebbene siano all'uopo occupati, anche nelle primarie città.



edifici destinati al culto, istituti di
educazione, stabilimenti industriali,
abitazioni private. Di qui richiami
frequenti delle Autorità ecclesiastiche,
dei Corpi insegnanti, del commercio e
della cittadinanza, e rimozanze non
meno frequenti dei Comandanti de'
varii Corpi, i quali dimostrano che il
tenere le truppe in costituiti alloggiamento
ne pone a repentaglio la salute, la
disciplina, l'istruzione ed ogni più stretta
esigenza del servizio.

Unico expediente per riparare
a tale difficoltà sarebbe l'occupare
alcune di quelle case di Corporazioni
religiose, di cui è buon numero in quasi
parte del Regno, e singolarmente nell'
Emilia, e in altre delle nuove provincie le
quali per la loro posizione ed ampiezza
si presentano in tanta penuria le meglio
atte all'uso, ed in cui ora hanno sede
per consueto pochi frati e poche monache,
che senza notabile disturbo potrebbero
ridursi o in una parte delle case medesi-
me o in altre case de' rispettivi loro ordini.

Gli edifici appartenenti a
Corporazioni religiose vennero finora

quasi del tutto risparmiati; in seguito
ai diritti di proprietà e d'uso delle Corpo-
razioni medesime, che il Governo del Re
professa di rispettare in quelle fravesse
che come Corpi morali, sono riconosciute
dalla legge Civile. Ma a fronte d'una
necessità pubblica così straordinaria e
stringente e fuor di dubbio, che detti
difini si sarebbero potuto occupare in
via d'urgenza, come si fece in altri casi
di pubblici bisogni, e singolarmente nelle
vecchie Province quando v'imperverso
il morbo Asiatico; n'è certo una tale
disposizione avrebbe dato luogo ad alun-
giato richiamo.

Quattrovoltà io ho pensato che,
essendo radunato il Parlamento fosse
opportuno di fare una disposizione
siffatta sotto la salvaguardia d'un suo
voto, e quindi d'accordo co' miei colleghi
e singolarmente con quello che tiene
il Ministero di Grazie e Giustizia ed
Affari Ecclesiastici, ed avutane autoriz-
zazione dalla Maestà del Re, vengo,
o Signori, a presentarvi un disegno di
legge, in virtù del quale vorrebbe eser-
cata facoltà al Governo di occupare



temporariamente le Case delle
Corporazioni religiose in ciascuna
Provincia del Regno, ove lo richiega
il bisogno del militare servizio, con
che sia provveduto alle esigenze del
culto, e al concentramento dei membri
delle Corporazioni medesime o in
parte delle case stesse occupate o in
altre case de' rispettivi loro Ordini.

Cengo per fermo che voi sarete
per augliere favoritamente questa
proposta, intorno alla quale non può
essere discordia d'avvisi, dacchè in
ultimo concerne il grande scopo della
difesa del paese, e che sarete altresì
per adottare intorno ad essa l'ingonza
dunque si tratta di provvedere a un
bisogno che non consente ritardo.—

Eppero sottopongo all'appro-
vazione del Parlamento il seguente
Progetto di legge pregandolo di volerlo
disentere d'urgenza.

Progetto.

Artic: unico

E' fatta facoltà al Governo di occu-
pare temporariamente le Case



delle Corporazioni religiose in ciascuna Provincia del Regno, ove lo richiega il bisogno del Militare Servizio, con che sia provveduto alle esigenze del Culto e al conientramento di numeri delle Corporazioni medesime o in parte delle case steppe occupate, o in altre case dei rispettivi loro Ordini.



M. Santi

W by

Progetto di legge presentato dal
Ministro alla Camera (Francia)

Ompagnie temporanee di cure appartenenti
a corporazioni religiose.

Sonata del 18. Maggio 1861.

SESSIONE 1861

Nº 69-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei Deputati

CONTI, RICCIARDI, CAPRIOLI, TURRISI, MICELI, BRIGNONE,
PEPOLI CARLO, LUZI, MELEGARI LUIGI

sul progetto di legge presentato dal ministro della guerra

nella tornata del 18 maggio 1861

Occupazione temporanea di case appartenenti a corporazioni religiose.

Tornata del 24 giugno 1861

SIGNORI,

Certamente non versiamo in condizioni normali. Sono le condizioni di una nazione cui incombe il grave compito di costituirsi, e, più ancora, il supremo ufficio di compiersi. Oltre ciò «non torna di illuderci» non vuol cessare sì presto la viva lotta che ne tocca di sostenere, perché le interessate preferenze, per quello che fu, non turbino le generose aspirazioni verso quello che deve essere immanchevolmente.

Sollecito delle singolari esigenze di questa situazione, e nel proposito di provvedere al più urgente ed al più imperioso de' bisogni, parve pertanto al Governo di non muovere domanda inopportuna od esorbitante, facendosi a chiedere che, per il tempo in cui durano le straordinarie circostanze, venisse fatto lecito a lui di avvalersi di alcune case occupate da corporazioni religiose; e ciò, per alloggarvi prontamente la milizia stanziale, là dove non avrebbe facile modo di rinvenire, per essa, altro conveniente ricovero.

La vostra Commissione assentiva non solo a questa richiesta, cui, per troppi riguardi, giudicava giusta e lodevole, ma credeva pure stretto dover suo di andare anche più oltre; credeva di dover estendere la chiesta facoltà di temporanea occupazione ad ogni caso di urgente pubblico bisogno.

(69-A)

Ayvertiva la Commissione che, per la salute e la fortuna del paese, non basta di premunire ad opporre « quando occorra » efficace resistenza contro la violenza delle armi, ma vuolsi, con eguale sollecitudine, cercare valido riparo contra le insidie di ogni maniera con cui si adopera a trarre partito dalla sempre credula ignoranza, per contrastare a qualsiasi progresso, e tornarci alle vergogne del passato. Consimili guerre non si combattono colle armi, ma coll'istruzione; e per esse, non si provvede colle caserme, ma colle scuole.

Niuno ignora, come in più di una delle nostre provincie, la popolare istruzione andasse negletta non solo, ma fosse anzi tenuta in conto di grave danno e di pubblico pericolo. E non a torto, perchocchè danno e pericolo era davvero tutto ciò che poteva, in qualche modo, porre in grado quelle popolazioni a fare giudizio de'loro governanti e delle opere loro.

Né v'ha chi ignori, come ora, a questa lamentevole condizione di cose, mal si potrebbe recare pronto ed efficace riparo, se pure, per l'esercizio del pubblico insegnamento, non si usino intanto i vasti edifici che valsero sin qui a troppo comoda abitazione di ogni maniera di corporazioni religiose.

In più di una provincia non esistono assolutamente altri capaci edifici fuori di questi; onde non resta che di avvalersi intanto di loro, ovvero di smettere il pensiero di sovvenire prontamente ad urgentissime necessità, e di soddisfare senza indugio al precipuo dovere che incombe ad onesto Governo cui stanno a cuore i diritti e la fortuna dei governati. Certamente la scelta non può essere dubbia.

E come per la pubblica istruzione, così vuole essere per altri pubblici bisogni.

Ora, per esempio, che nei giudizi penali, la somma garanzia dei pubblici dibattimenti e dei giurati bassi, necessariamente e prontamente, ad estendere ad ogni parte dello Stato, è manifesto che non potrebbei tollerare l'ostacolo che venisse per avventura dalla mancanza di un adatto locale, qualora lo si possa superare, occupando in tutto od in parte l'edificio di un convento, temporaneamente, sino a che non abbiasi potuto provvedere in altro modo, e senza trascurare intanto, di assegnare ai *conventuali*, altro conveniente alloggiamento.

Per quanto sia grande il rispetto che si voglia usare al possesso di loro che prescelsero la vita contemplativa, non è per certo, che questo proposito e questo sentimento si possono spingere tant'oltre da acconsentire che, dirimpetto ad una stretta ed urgente necessità dello Stato, debba prevalere quella qualsiasi ragione di possesso, comunque non avvalorata da individuali bisogni, e da qualsiasi ragione di utilità.

E sempre a ritenersi che non trattasi d'espellere alcuno, ma si soltanto di procedere ad un temporaneo *concentramento*, ovvero di occupare quello che si rivela manifestamente superfluo, per limitare l'esercizio del possesso alla

porzione dell'edifizio che pur basti a tutti i bisogni del possessore.

È a ritenersi ancora che questo limite non si impone già indefinitamente, ma solo per il tempo che durano le urgenti ed imperiose esigenze dello Stato, e sino a che non trovi modo di provvedervi altrimenti.

Ma potrebbe ragionevolmente dalle corporazioni religiose contrastare ciò che nel mentre giova, anzi torna indispensabile allo Stato, loro non nuoce, né in modo alcuno, può risultare gravoso?

Nè si dica che, a sfuggire anche l'apparenza di un'esorbitanza, convenga meglio di appigliarsi piuttosto al mezzo dell'espropriazione forzata, siccome quello che viene dalle leggi indicate, e che esclude ogni possibilità di richiamo e d'ingiuste supposizioni.

Perchè l'espropriazione forzata, dacchè il Governo non intende per niente d'attribuirsi la proprietà di qualsiasi casa religiosa, ma invece si propone unicamente di occuparne qualcuna « ove occorra », appena temporaneamente, e sino a quando durino le straordinarie necessità che lo stringono da ogni parte?

E come, altronde, accingersi ai lunghi incumbenti indispensabili per un'espropriazione forzata, quando trattasi di sovvenire ad urgentissimi bisogni, e quando anche il breve indugio può condurre a gravi e funeste conseguenze?

Del resto la pubblica finanza deve sostenere ben altri pesi, e soddisfare ben altre imperiose necessità perchè possa ancora assumere la grave spesa per l'acquisto di tutti i locali che oggi possono bensì essere necessari, ma che tuttavia ceseranno di esserlo « e considerati non possa andar molto » appena siano rassicurate le nuove condizioni dello Stato, e sia fatta piena ragione alle giuste sue esigenze.

Furono queste le precise considerazioni che condussero la Commissione a convenire unanime non solo nell'accordare, ma ben anche nell'estendere la facoltà chiesta dal Governo; sostituendo alla frase del proposto schema di legge *ove lo richiedga il bisogno del militare servizio*, la frase più ampia *ove lo richiedga il bisogno del pubblico servizio si militare, che civile*.

Ora ne resta di rendere conto di altre poche modificazioni. Lo faremo con brevissime parole, perciocchè niuna di esse tocca al progetto ministeriale, ed i molti che le consigliano, non possono aver d'uopo di lunga dimostrazione.

1° Si aggiunsero le parole *per decreto reale*, perchè parve fosse ben chiarito che, ad esercitare l'accostituita facoltà di occupazione, non sarebbe mai bastato un solo cenno del ministro, né la volontà di un suo subalterno. — La necessità del decreto reale nel mentre vale a qualche maggiore garanzia per coloro cui tocca di tollerare l'occupazione, rende anche più immanebole e più efficace la responsabilità del Ministero allorchè si giovi di questa facoltà che solo gli si ac-

(69-A)

corda per provvedere ad urgenti esigenze di pubblico servizio.

2º Sopprimevasi poi la parola *temporariamente*, perchè parve inopportuna e superflua affatto; Dacchè viene nella legge formalmente dichiarato che non si procede all'occupazione, se non quando *lo richeggia il bisogno del pubblico servizio*; rimane, senz'altra aggiunta, bastevolmente accertato che, cessando il *bisogno del pubblico servizio*, abbia immediatamente a cessare l'occupazione, e così abbia questa ad essere appena *temporanea*.

3º Aggiungevansi inoltre le parole: *alla conservazione degli oggetti d'arte*, perchè parve che fra gli obblighi del Governo, fosse bene di esprimere chiaramente questo precipuo, di usare ogni sollecitudine, perchè, a causa dell'accordata temporanea occupazione, non avvenga che vadano guasti o perduti quei monumenti e quei sublimi esempi di arte, che trovansi in più di una casa di corporazione religiosa, e i quali, per nostro interesse, e ad argomento di nostra civiltà, incombe a noi, più che ad ogni altro, di conservare alla pubblica ammirazione, e di trasmettere alla posteritàinalterati.

Non è da tacersi finalmente come venisse proposto alla vostra Commissione di limitare la facoltà del Governo alla sola occupazione delle case di corporazioni religiose *maschili*. Pareva al proponente che non convenisse esporre troppo facilmente a disagi ed a serie inquietudini le corporazioni femminili, per le quali, a suo credere, i riguardi non sono mai troppi. In ogni modo, soggiungevasi, non potrebbono mai onestamente tollerare, che, ove fosse lasciata una parte del convento alla corporazione religiosa, si assegnasse poi l'altra ad uso di caserma.

La vostra Giunta non accolse la proposta di eccezzuare le case delle corporazioni *femminili*; perciocchè non seppe persuadersi che si avesse ad attribuire tale e tanta prevalenza alla condizione del sesso, da acconsentire che soffrisse anche danno, ovvero corresse pericolo la pubblica cosa, perchè quelle corporazioni durassero quietamente a possedere quello di cui, per il pubblico interesse, potevano essere temporaneamente private senza scapito di sorta alcuna.

Fu invece unanime la vostra Giunta nel riconoscere che darebbono ragione a giusti e fondati richiami, qualora avvalessero di parte del convento per uso di caserma, si cercasse di assegnare l'altra parte alla corporazione femminile.

Non credette tuttavia la Giunta di dover rimuovere la possibilità di questo fatto con un'espressa disposizione di legge; perciocchè confida troppo nel senso, e nella prudenza del Governo, per non andar sicura che non si voglia mai fare della stessa casa una caserma, ed un convento di corporazione *femminile*. Ove avvenga al Governo di dover occupare una parte di consimili case, per uso di caserma, certamente, per provvedere all'abitazione della corporazione, non vorrà mai

appligliarsi ad altro mezzo fuor quello del concentramento in altro convento di corporazione femminile.

(69-A)

E qui finisce il nostro compito ; piaccia ora, a voi, accogliendo le nostre proposte, di approvare questo progetto di legge, che pur racchiude interesse di non poca importanza, e provvede a gravi ed urgentissimi bisogni.

CAPRIOLI, relatore.

~~PROGETTO DEL MINISTERO~~*Articolo unico.*

È fatta facoltà al Governo di occupare temporariamente le case delle corporazioni religiose in ciascuna provincia del regno, ove lo richieggia il bisogno del militare servizio, con che sia provveduto alle esigenze del culto e al concentramento dei membri delle corporazioni medesime o in parte delle case stesse occupate o in altre case dei rispettivi loro ordini.

E quando finirà

~~PROGETTO DELLA COMMISSIONE~~*Articolo unico.*

È fatta facoltà al Governo di occupare, per decreto reale, le case delle corporazioni religiose in ciascuna provincia del regno, ~~ove~~ lo richieggia il bisogno del pubblico servizio, si militare che civile.

Il Governo provvederà alle esigenze del culto, alla conservazione degli oggetti d'arte, ed al concentramento dei membri delle corporazioni medesime o in parte delle case stesse occupate o in altre case dei rispettivi loro ordini.

Appurato nello Psamtik del 3. luglio 1681.

Bellotti

N. 95.

SESSIONE PARLAMENTARE DEL 1861

SENATO DEL REGNO

Progetto di legge per la facoltà al Governo di occupare temporariamente le case delle Corporazioni religiose per bisogni del servizio dello Stato, presentato dal Ministro della Guerra (DELLA ROVERE) nella tornata del 28 novembre 1861, adottato dalla Camera Elettiva il 3 luglio ultimo scorso (stampati N. 69 e 69 A).

SIGNORI SENATORI,

Con alcune varianti dal Ministero assentite, la Camera Elettiva, nella sua seduta del 3 luglio scorso, accordava favorevole il suo voto al Progetto di legge che in seguito a deliberazione presa in Consiglio dei Ministri, il mio predecessore ebbe a presentare nella tornata del 18 del mese di maggio passato, tendente ad autorizzare il Governo ad occupare temporariamente le case delle Corporazioni religiose per i bisogni del servizio militare e civile.

Il sottoscritto ha l'onore di presentarlo ora alle deliberazioni del Senato; e riferendosi a quanto il suo predecessore ebbe ad esporre all' altro ramo del Parlamento nella primitiva relazione alle discussioni che ebbero luogo

nel medesimo, le quali misero in chiara luce le ragioni di opportunità e di alta convenienza che militano in favore del Progetto e lo scopo che si ha in mira, nutre fiducia che le SS. VV., tenendo ragione delle attuali nostre condizioni e delle ineluttabili necessità che ne emergono non avranno difficoltà di accordare la loro approvazione a questo schema di legge che riveste inoltre carattere d' urgenza, poichè altrimenti l' Amministrazione Militare non si troverebbe in grado di provvedere al ricovero delle truppe stante il considerevole aumento che i vari corpi dell' Esercito sono per ricevere dalle imminenti leve.

PROGETTO DI LEGGE

*approvato dalla Camera sulla tornata
del 29 novembre 1861.*

Articolo unico.

È fatta facoltà al Governo di occupare, per Decreto Reale, le case delle Corporazioni religiose in ciascuna Provincia del Regno, quando e sino a che lo richiegha il bisogno del pubblico servizio sì militare che civile.

Il Governo provvederà alle esigenze del culto, alla conservazione degli oggetti d'arte, ed al concentramento dei membri delle Corporazioni medesime o in parte delle case stesse occupate, o in altre case dei rispettivi loro ordini.

*Il Presidente della Camera
U. RATTAZZI.*

Sessione Parlamentare 1861.

SENATO DEL REGNO

PROGETTO DI LEGGE

adottato nella seduta del 10 dicembre

1861

O G G E T T O

Ocupazione temporanea di case appartenenti
a corporazioni religiose per servizio dello Stato.

Art. 1. È fatta facoltà al Governo di occupare per Decreto reale le case delle corporazioni religiose di ciascuna provincia del Regno, quando essendo anche lo richiegha il bisogno del pubblico servizio si militare o civile.

Il Governo provvederà alle esigenze del culto, alla conservazione d'oggetti d'arte, ed al concentramento dei membri delle corporazioni medesime in parte delle case stesse occupate, od in altre case dei rispettivi loro ordini.

Art. 2. La facoltà concessa al Governo nell'articolo precedente e le occupazioni che saranno ordinate in forza di essa, non dureranno oltre il termine di tre anni.

Art. 3. Durante l'occupazione saranno a carico del Governo le contribuzioni e le spese di riparazione relative ai locali occupati, nonché una indennità per la privazione dei proventi che realmente si ritraessero per i medesimi locali.



a titolo di giugione od altro simile

Otto di 11 dicembre 1861.

Al V^o Presidente del Senato.

Sclavij

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Articolo Unico

E fatta facoltà al Governo di occupare temporaneamente le Case delle Corporazioni religiose in ciascuna provincia del Regno, ove lo richiedga il bisogno del militare servizio, con che sia provveduto alle esigenze del culto e al concentramento dei membri delle Corporazioni medesime o in parte delle case stesse occupate, o in altre case de' rispettivi loro Ordini.



M. Panti